



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 283

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 15/DDL del 16 luglio 2024)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 luglio 2024.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”

Relazione:

Come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.

La materia delle derivazioni per usi idroelettrici coinvolge tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, caratterizzate da un complesso e variegato panorama normativo che interessa trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali.

Con riferimento alla disciplina statale in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica si evidenzia che la stessa è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

Di recente, in ossequio alla normativa richiamata, è intervenuta la disciplina della Regione del Veneto con la Legge Regionale 03 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con la quale è stata disciplinata la fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, e con la Legge Regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle sole grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Si rileva che l'art. 12, comma 1-sexies, del Dlgs n. 79/99, novellato con l'art. 7, comma 1, lettera c, della Legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone quanto segue:

“Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.”

L'articolo 4, comma 1, della Legge regionale n. 27 del 03 luglio 2020, dispone invece quanto segue: “Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e

piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.”

Ciò posto, considerato che l'art. 4, c. 1, della LR n. 27/2020 prevede un termine per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (31 luglio 2024) che differisce da quello stabilito dall'art. 12, c. 1-sexies, del Dlgs n. 79/99 (27 agosto 2025), con la presente proposta di disegno di legge, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/99, si demanda alla Giunta regionale di consentire nuovi termini per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche, in scadenza e scadute, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara.

Nel dettaglio della proposta di disegno di legge in esame, con l'articolo 1 sono apportate le modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con l'articolo 2 è disposta la clausola di neutralità finanziaria, mentre con l'articolo 3 è disposto il termine dell'entrata in vigore della legge.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27
“Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo
idroelettrico”.**

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “*grandi e*” e le parole: “*, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,*” sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, ivi incluse quelle già scadute, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3